

Sentenza del 22/12/2021 n. 309 - Comm. Trib. per l'Umbria - Sezione 1

Testo:

1.- Il Sig. xxxxx xxxxx ha proposto appello avverso la sentenza n. 75/2020, depositata il 5.10.2020, con cui la Commissione tributaria provinciale di Terni respinse il ricorso che aveva presentato contro gli avvisi di accertamento **TARI** n. xxxxx per l'anno 2014, n. xxxxx per l'anno 2015 e n. xxxxx per l'anno 2016, adottati dal Comune di Stroncone per omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo in relazione a due unità immobiliari ad uso abitativo. L'appellante censura l'erroneità delle ragioni a fondamento della sentenza impugnata e ripropone, sostanzialmente, i motivi del ricorso in primo grado: (z) esenzione dal tributo delle due unità immobiliari □ come previsto per l'IMU □ in quanto, parti di un'azienda agricola e strumentali all'esercizio della relativa attività, presentano il requisito della ruralità, come attestato dalla documentazione catastale prodotta ma negletta dai giudici di primo grado; (ii) omessa motivazione degli avvisi in punto di criteri di calcolo, niente affatto indicati; (iii) riduzione dell'imposizione ai sensi del regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze e relativo al calcolo della componente **TARI**, in quanto il punto di raccolta dei rifiuti è collocato a oltre 500 metri dalle unità immobiliari. Previa sospensione degli atti di imposizione, ne chiede l'annullamento; in subordine insta per la rideterminazione del dovuto in ragione della riduzione spettante per il disagiata svolgimento del servizio. 2.- Resiste all'appello il Comune di Stroncone, che ne contesta puntualmente i motivi. 3. Respinta l'istanza di sospensione con ordinanza del 22.2.2021, la Commissione ritiene che anche il merito dell'appello non possa essere accolto. Di seguito si illustrano le ragioni della decisione. 3.1.- Quanto al primo motivo il contribuente sostiene l'esenzione dal tributo in base alla carattere rurale delle due unità immobiliari e la loro strumentalità all'esercizio dell'attività agricola. Invoca al riguardo Cass. 31.10.2017, n. 25936 che □ a suo dire □ in tema di IMU per i fabbricati impiegati in ambito agricolo avrebbe affermato che il corretto classamento catastale nelle categorie A/6 e D/10, conseguente al carattere della ruralità, è fondamentale per beneficiare dell'esonero dal prelievo comunale disposto dal [comma 9-bis dell'art. 13 d.l. n. 201/2011](#). Gli stessi criteri sarebbero applicabili alla **TARI**. L'appellante, come già rilevato nell'ordinanza di rigetto della sospensiva, confonde la disciplina di due distinti tributi, IMU e **TARI**, che benché componenti dell'imposta unica comunale (IUC), istituita con l'[art. 1, comma 639, della legge 23.12.2013, n. 147](#), hanno diversi presupposti impositivi e restano assoggettati a differenti previsioni normative. In particolare, l'IMU colpisce il possesso di immobili che non siano abitazioni principali ([art. 13, comma 2, d.l. 6.12.2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22.12.2011, n. 214](#)). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[art. 9, comma 3-bis, d.l. 30.12.1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26.2.1994, n. 133](#), non è prevista un'esenzione, ma la riduzione dell'aliquota allo 0,2 per cento ([art. 13, comma 8, d.l. n. 201/2011](#); erroneamente il xxxxx richiama il comma 9-bis, che riguarda invece i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano comunque locati). Il presupposto della **TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ([art. 1, comma 641, l. n. 147/2013](#)). Per i fabbricati rurali ad uso abitativo è rimesso ai regolamenti comunali stabilire riduzioni tariffarie o esenzioni ([art. 1, comma 659, l. n. 147/2013](#)). E il Comune di Stroncone, nella sua comparsa di risposta, ha precisato che non è prevista alcuna esenzione. Solo qualora il contribuente dimostri che l'immobile non produce rifiuti urbani, ma speciali, che provvede a smaltire autonomamente, il tributo de quo non è dovuto. Il xxxxx non ha però fornito una simile prova; anzi, omettendo di presentare la denuncia ai fini **TARI** ha

impedito all'amministrazione comunale di effettuare le opportune verifiche per accertare l'eventuale esistenza di presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione. Consegua da quanto precede che il richiamo a Cass. n. 25936/2017 □ che comunque riguarda una fattispecie in tema di ICI e non di IMU □ non è affatto pertinente. 3.2.- E' privo di fondamento anche il secondo motivo di appello, con il quale il contribuente lamenta il difetto di motivazione degli atti impositivi per mancata indicazione dei criteri di calcolo del tributo richiesto. Gli atti impugnati contengono tutti gli elementi necessari per consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico-matematico seguito per 1a quantificazione del tributo (dati catastali degli immobili, superficie in metri quadrati, numero degli occupanti, tariffa applicata). Deve perciò ritenersi assolto l'obbligo di motivare l'accertamento poiché il contribuente è stato messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In effetti, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 8.11.2017, n. 26431; 10.11.2010, n. 22841; 5.11.2004, n. 21571). Né l'obbligo di motivazione comporta anche la necessità di esporre le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni (quale, ad esempio, l'essere l'immobile di proprietà di un comune e destinato a pubblici uffici) che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa (Cass. 11.6.2010, n. 14094), poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass. 24.1.2018, n. 1694). 3.3.- Infine, quanto al terzo motivo di appello, va innanzi tutto rilevato che nel giudizio di primo grado il xxxxxx aveva lamentato di non aver potuto fruire del servizio a causa della mancata consegna, da parte del Comune di Stroncone, dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. La contestazione è stata smentita dall'amministrazione comunale, che ha fornito la prova della loro consegna. Di tanto la sentenza di primo grado dà conto, precisando che il contribuente "ha firmato per ricevuta la consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, non presentando alcuna richiesta per la riduzione della tassa, essendo il servizio di raccolta con distanza superiore a 600 metri dal punto di prelievo dei rifiuti". Con il gravame il contribuente censura la sentenza deducendo che la Commissione provinciale avrebbe dovuto rideterminarne l'ammontare dovuto "considerando la riduzione prevista dalla legge [il regolamento ministeriale relativo al calcolo della componente TARI: n.d.e.], avendo assodato, come ammesso, una distanza superiore ai 500 mt". Tale censura è chiaramente infondata, posto che spetta al contribuente indicare espressamente nella dichiarazione ai fini UIC "la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni" del tributo (art. 65 del regolamento UIC del Comune di Stroncone, approvato con la delibera consiliare n. 46 del 3.9.2014). 4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede: - respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, dichiara legittimi gli atti impugnati; - condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, liquidate in ? 1.500,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Perugia, il xxxxx.